

- 4) All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 693/88 è aggiunto il seguente testo :
- d) i prodotti il cui trasporto si effettua per mezzo di condutture, attraverso il territorio di paesi diversi da quello del paese beneficiario d'esportazione. •
- 5) All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 809/88 il punto h) è sostituito dal seguente testo :
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori delle loro acque territoriali, purché il territorio interessato eserciti a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo ; •.
- 6) All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 809/88 è aggiunto il seguente testo :
- i) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere da a) a h). •
- 7) All'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 809/88 è aggiunto il seguente punto :
- c) i prodotti il cui trasporto si effettua per mezzo di condutture, attraverso territori diversi dai territori occupati. •
- 8) All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 343/92 il punto j) è sostituito dal seguente testo :
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori delle loro acque territoriali, purché la repubblica beneficiaria interessata o uno Stato membro della Comunità eserciti a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo ; •.
- 9) All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 343/92 è aggiunto il seguente testo :
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). •
- 10) All'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 343/92 è aggiunto il seguente testo :
- Il trasporto per mezzo di condutture dei prodotti originari della repubblica beneficiaria o della Comunità può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli della Comunità e della repubblica beneficiaria. •
- 11) Il seguente testo è inserito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 693/88 quale nota introduttiva 7, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 809/88 quale nota introduttiva 8 e nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 343/92 quale nota 8 :
- 1. Per "trattamento definito", ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono le seguenti operazioni :
- a) la distillazione sotto vuoto ;
 - b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1) ;
 - c) il cracking ;
 - d) il reforming ;
 - e) l'estrazione mediante solventi selettivi ;
 - f) il trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite ;
 - g) la polimerizzazione ;
 - h) l'alchilazione ;
 - i) l'isomerizzazione.
2. Per "trattamento definito", ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni :
- a) la distillazione sotto vuoto ;
 - b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ;
 - c) il cracking ;
 - d) il reforming ;
 - e) l'estrazione mediante solventi selettivi ;
 - f) il trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite ;
 - g) la polimerizzazione ;
 - h) l'alchilazione ;
 - ij) l'isomerizzazione ;
 - k) la desulfurazione con impiego di idrogeno unicamente per quanto riguarda gli oli pesanti della voce ex 2710 che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo nei prodotti trattati (metodo ASTM D 1 266-59 T) ;
 - l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710 ;

(1) Vedi nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.